



COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 Finalità e criteri generali.

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso degli alunni e degli studenti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Sedrina.

Il servizio è svolto dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle specifiche competenze stabilite dalla normativa vigente e compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le effettive disponibilità di bilancio. Il presente regolamento disciplina il trasporto degli alunni e degli studenti, dai punti di raccolta programmati alle sedi scolastiche e viceversa.

Il servizio viene erogato a favore:

- degli alunni e degli studenti residenti nel territorio comunale di Sedrina (D.M. 31 gennaio 1997 art. 3 comma 1 lettera a);
- in caso di disponibilità di posti, degli alunni e degli studenti residenti in comuni diversi da quello di Sedrina a condizione che i rapporti fra gli enti interessati siano regolati da specifica convenzione (D.M. 31 gennaio 1997 art. 3 comma 1 lettera c, e art. 30 D.Lgs. 267/2000). Per i singoli casi sarà sufficiente l'autorizzazione del sindaco del comune in cui risiede l'alunno/studente richiedente.

In ogni caso gli alunni non residenti dovranno essere accompagnati a un punto di fermata stabilito secondo le modalità indicate all'art. 3.

Art. 2 Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio è affidata al Settore servizi sociali e scuola. Il servizio viene garantito annualmente, secondo il calendario scolastico stabilito dal Ministro della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici, dal lunedì al sabato, con orari antimeridiani e pomeridiani, esplicitamente all'inizio e al termine della giornata scolastica. Il servizio viene erogato mediante affidamento in appalto a ditta esterna esclusivamente all'inizio e al termine delle lezioni; nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano gli alunni potranno usufruire, con spesa a proprio carico, dei servizi di refezione scolastica.

Art. 3 Modalità di erogazione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale provvede a determinare le modalità di erogazione del servizio.

Il servizio segue i percorsi e le fermate stabilite dall'Amministrazione Comunale ed è volto a servire i punti territorialmente distaccati dal centro urbano quali le Vie e Frazioni Benago, Cler, Pratomano, Cachinaglio, Cassettone, Ponti e Botta di Sedrina e le zone poste sui rispettivi tragitti.

2. All'atto dell'iscrizione al servizio i genitori devono indicare la fermata prescelta per il prelievo dell'alunno/studente da trasportare. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni/studenti che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, o che non siano presenti alle fermate all'orario previsto. Rispetto al percorso di andata, l'Amministrazione comunale è responsabile degli alunni/studenti trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della presa in custodia da parte dell'accompagnatore all'uscita della scuola fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata.

3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a ritirare il proprio figlio alla fermata prescelta, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata prescelta, pertanto, l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. A tal proposito, in fase di iscrizione al servizio, il genitore dell'alunno/studente assume l'obbligo di accompagnare, custodire e ritirare il minore alla fermata prescelta, direttamente o a mezzo di persona maggiorenne delegata di propria fiducia, sollevando così da ogni eventuale responsabilità l'Amministrazione comunale e/o la ditta appaltatrice.

4. Gli addetti al trasporto non vengono autorizzati, in fase di riconsegna del minore al termine delle lezioni, a lasciare incustoditi i minori trasportati alle fermate; pertanto, qualora alla fermata

prescelta non si presentasse nessuno a ritirare l'alunno/studente, lo stesso resterà in carico agli addetti del servizio di trasporto scolastico che, al termine del percorso giornaliero, provvederanno a ricondurlo presso un istituto scolastico (scuola primaria o secondaria di primo grado), dove rimarrà in custodia di un addetto a ciò incaricato. L'addetto che avrà preso in custodia il minore provvederà a contattare telefonicamente i genitori o, in caso di irreperibilità, una o più persone di fiducia da essi indicati all'atto dell'iscrizione, invitandoli a ritirare l'alunno/studente. Qualora il minore non venisse ritirato entro mezz'ora dalla presa in custodia, anche per irreperibilità del genitore e delle persone di fiducia da esso delegate, verranno attivate le autorità di polizia. Al verificarsi di ogni mancato ritiro del minore alla fermata prescelta, ai genitori verrà addebitata una penale pecuniaria stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale nel piano tariffario di cui all'art. 5 del presente regolamento. Al terzo mancato ritiro nell'anno scolastico, o in caso di morosità nel versamento delle penali addebitate, potrà essere disposta la sospensione dal servizio.

5. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive che si saranno venute a determinare.

Art. 4 Modalità di accesso al servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, al Settore servizi sociali e scuola entro il 15 luglio di ogni anno. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo. Le domande di iscrizione al servizio verranno accolte secondo l'ordine di presentazione al protocollo comunale. Qualora rispetto alla disponibilità dei posti si registrasse un esubero di richieste verrà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto della priorità indicata all'art. 1 del presente regolamento (eventuali richieste di alunni/studenti non residenti nel Comune di Sedrina verranno poste in coda alla lista). Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi.

Art. 5 Tariffa sui servizi a domanda individuale e pagamento

L'Amministrazione Comunale definisce annualmente l'applicazione delle tariffe di compartecipazione forfettaria al costo del servizio compresa la penale pecuniaria per il mancato ritiro del minore di cui all'art. 3, e le eventuali modalità di versamento e rateizzazione. In caso di applicazione delle tariffe, il mancato versamento alle scadenze delle quote dovute comporterà, a seconda dei casi, la non ammissione al servizio o la sospensione dal servizio dell'alunno/studente.

Art. 6 Ritiro dal servizio

L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Settore servizi sociali e scuola del Comune. In caso di rinuncia al servizio durante l'anno scolastico non verrà rimborsato quanto già versato. Lo stesso varrà per tutti i casi di sospensione dal servizio previsti dal presente regolamento.

Art. 7 Utenti disabili

Agli utenti colpiti da patologie opportunamente documentate che limitano gravemente la deambulazione autosufficiente, residenti nel Comune di Sedrina, viene garantito il trasporto scolastico con accompagnatore (Legge 118/71, art. 28, comma a), con prelievo e riconsegna in prossimità del domicilio. In questi casi, a discrezione dell'Amministrazione comunale, il trasporto potrà essere effettuato anche ricorrendo a mezzi speciali.

Art. 8 Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente previsto per i soli bambini della scuola dell'infanzia. Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie ed organizzative l'Amministrazione comunale di Sedrina potrà garantire il servizio di assistenza sugli scuolabus per tutti gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico. L'utilizzo del servizio di accompagnamento si configura per gli alunni e gli studenti come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus verrà effettuato in una delle seguenti forme:

- in forma diretta, dall'Amministrazione comunale, con personale proprio;
- a mezzo affidamento a ditta esterna, con personale fornito dalla ditta appaltatrice;
- mediante affidamento all'appaltatore del servizio di trasporto scolastico, con personale fornito dall'appaltatore;
- a mezzo convenzionamento con associazioni di volontariato attive sul territorio, con personale fornito dall'associazione.

2. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni e degli studenti delle scuole dell'obbligo. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando, nel contempo, e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori e dal personale scolastico. L'accompagnatore è tenuto a vigilare gli alunni/studenti durante il trasporto e, agli orari stabiliti, a scendere dal mezzo:

- presso le singole fermate, in fase di prelievo, per accogliere gli alunni/studenti e curare il regolare svolgimento della loro salita sullo scuolabus;
- presso le singole fermate, in fase di riconsegna, per curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni/studenti dallo scuolabus e per gestire la fase della riconsegna degli stessi agli adulti loro responsabili (genitori o soggetti delegati);
- presso le scuole di destinazione, in fase di consegna all'inizio delle lezioni, per curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni/studenti dallo scuolabus, accompagnare gli stessi davanti ai cancelli della scuola e consegnarli al personale scolastico preposto alla loro accoglienza e custodia;
- presso le scuole di destinazione, in fase di ritiro al termine delle lezioni, per prendere in consegna gli alunni/studenti dal personale scolastico preposto alla loro accoglienza e custodia davanti ai cancelli della scuola, accompagnarli alla fermata dello scuolabus e curare il regolare svolgimento della salita degli stessi sullo scuolabus.

3. Gli accompagnatori devono assicurarsi che i ragazzi entrati a scuola risultino presenti alle uscite ed è pertanto necessario che l'Autorità scolastica segnali quotidianamente agli stessi eventuali uscite anticipate o posticipate degli alunni/studenti.

Art. 9 Comportamento durante il trasporto

1. Durante il trasporto gli alunni e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento composto ed educato, non devono disturbare i compagni di viaggio, devono utilizzare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore o dall'autista, come ad esempio:

- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non alzare il tono della voce; - non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti per tutta la corsa, fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni/studenti, richiamati all'ordine dagli accompagnatori senza successo, devono essere riferiti dagli stessi al personale del Settore servizi sociali e scuola, che provvederà ad informare i genitori. In caso di comportamento scorretto dell'alunno/studente, e secondo la gravità dei casi, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio (in tal caso non si provvederà ad alcun rimborso delle rate già versate).

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 10 Servizi accessori

I mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico potranno essere utilizzati anche per servizi accessori (mensa, palestra, gite didattiche). In tutti questi casi la vigilanza degli alunni e degli studenti trasportati, sia durante la fase del trasporto vero e proprio che in tutte le fasi collaterali (salita e discesa dal mezzo, collegamento con la scuola e le sedi di destinazione), verrà garantita dal personale scolastico, docente e non. Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo, nella richiesta che farà pervenire agli uffici del Settore servizi sociali e scuola del Comune con almeno 15 gg. di anticipo rispetto alla data dell'evento, darà atto di tutto ciò.

Le richieste di trasporto per servizi accessori avanzate dall'Istituto Comprensivo verranno accolte ad insindacabile giudizio del responsabile del Settore servizi sociali e scuola comunale o della Giunta Comunale, con riferimento alle effettive disponibilità di mezzi e/o risorse finanziarie.

Art. 11 Verifiche funzionalità del servizio – Reclami

L'Amministrazione comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di efficienza ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sulla qualità del servizio offerto dovranno essere inoltrati al Settore servizi sociali e scuola comunale che proporrà eventualmente agli organi competenti le misure correttive da apportare e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicamente consultabile presso il Settore servizi sociali e scuola comunale e sul sito internet comunale all'indirizzo <http://www.comune.sedrina.bg.it>.
2. Con l'iscrizione al servizio è implicita la sua accettazione integrale. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.
3. A decorrere dalla sua data di esecutività, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.